

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 giugno 2000

SI PUBBLICA TUTTI
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 86/L

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2000, n. 142

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702.

.... *Omissis*....

Sommario

TABELLA B - Procedimenti amministrativi attribuiti per il provvedimento finale alla competenza degli organi periferici del Ministero dell'interno	»	87
- Prefetture	»	89
- Questure e uffici periferici della Polizia di Stato	»	98
- Uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	»	100
Note	»	101

TABELLA - B - (art. 1)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE
ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI PERIFERICI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Copia Tratta da: SanzioniAmministrative.it

PREFETTURE

FATTISPECIE (*) (provvedimento)	Fonte Normativa	Termine finale
Fabbricazione, importazione, esportazione, detenzione e raccolta di uniformi militari	Art. 28, TULPS	120 gg.
Detenzione e raccolta armi da guerra e tipo guerra nazionali e straniere, loro parti e munizioni ed altri oggetti destinati all'armamento ed equipaggiamento delle FF.AA.	Art. 28, TULPS Art. 10, 5 c. L. 110/75	180 gg.
Licenza di trasporto esplosivi	Art. 47, TULPS Artt. 97-98, Reg. TULPS Circ. n. 10245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Licenza di esportazione esplosivi	Artt. 39-93, Reg. TULPS Circ. n. 10245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Carta di riconoscimento	Art. 76, Reg. TULPS L. 110/75	90 gg.
Licenza di porto d'arma corta	Artt. 11, 35, 42, 43, TULPS Art. 3 L. 21.2.1990, n. 36	120 gg.
Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di 1 ^a , 4 ^a , e 5 ^a categoria	Art. 47, TULPS	180 gg.
Licenza di vendita di esplosivi	Artt. 46, 47, e 57, TULPS Circ. n. 10.245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Licenza transito esplosivi	Art. 54, TULPS	90 gg.
Certificazione di idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi	Artt. 101 e 102, Reg. esec. TULPS	330 gg.
Certificato attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi	Art. 8, L. 18.4.1975, n. 110	330 gg.
Licenza per l'esercizio delle attività di direttore ed istruttore delle sezioni della Unione italiana di tiro a segno	Art. 31, L. 18.4.1975, n. 110	330 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della L. 110/75	Artt. 12 e 17, L. 18.4.1975 n. 110	90 gg.
Esercizio dell'attività di fuochino	D.P.R. 19.3.1956, n. 502	330 gg.
Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l'esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d'artificio	Artt. 48, 52 TULPS Art. 101, 102 Reg. TULPS	330 gg.
Autorizzazione a prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari	Artt. 134 e 135 TULPS	180 gg.
Svincolo della cauzione	Art. 135, TULPS	90 gg.
Abilitazione all'esercizio di attività investigativa	Artt. 38, 222, disp. att. c.p.p.	180 gg.
Abilitazione all'esercizio della attività di investigazione privata	Art. 134, TULPS	180 gg.
Approvazione della nomina di guardia giurata	Artt. 133 e 138, TULPS	90 gg.
Approvazione divisa guardia giurata	Art. 254, reg. TULPS	60 gg.
Conferimento qualifica agente di pubblica sicurezza agli operatori di Polizia Municipale	Art. 5, Legge 65/1986	60 gg.
Raccolta, detenzione di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento e equipaggiamento delle forze armate	Art. 28, T.U.L.P.S.	60 gg.
Passeggiate in forma militare con armi	Art. 29, T.U.L.P.S.	30 gg.
Certificato di abilitazione necessario per l'affidamento dell'incarico di manutenzione ascensori e montacarichi	Art. 15, D.P.R. 31.4.1999, n. 162	30 gg. (1)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Congedo straordinario per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 37, D.P.R. 3/57 Art. 49, D.P.R. 335/82 D.P.R. 417/92	240 gg.
Aspettativa per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 68, D.P.R. 3/57 D.P.R. 417/92	150 gg. (2)
Riscatto periodi di studi universitari ai fini di pensione e buonuscita per il personale della Polizia di Stato	T.U. 1092/1973 D.P.R. 417/92	210 gg. (3)
Computo, riunione, ricongiunzione riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita per il personale della Polizia di Stato	T.U. L. 1092/73 L. 29/1979 D.P.R. 417/92	330 gg. (4) (5)
Riliquidazione buonuscita ENPAS per il personale della Polizia di Stato	T.U. 1092/73 D.P.R. 417/92	90 gg. (4)
Accettazione delle dimissioni	Art. 124 D.P.R. n. 3/1957	90 gg. (6)
Collocamento a riposo a domanda	Art. 131 D.P.R. n. 3/1957	90 gg. (6)
Congedo straordinario	Art. 37, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	90 gg. (7)
Astensione obbligatoria per maternità	Art. 4 e 5, L. 30.12.1971, n. 1204	90 gg. (7) (8)
Assenze per motivi di salute	Art. 21 CCNL	90 gg. (8) (9) (10)
Assenze per maternità	L. 30.12.1971, n. 1204 - L.903/1977 Artt. 18 bis e 22 quinquies CCNL	90 gg. (8) (9)
Permessi retribuiti	Art. 18 CCNL	90 gg.
Infortunio sul lavoro	Art. 18, L. 13.5.1975, n. 157 Art. 22 CCNL	90 gg. (10)
Autorizzazione permessi 150 ore	Art. 3, D.P.R. 23.8.1988, n. 395	120 gg.
Decreti di collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria diretta (in caso di cessazione per limiti di età)	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 Legge 8.8.1995, n. 335	150 gg. (11)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decreto di liquidazione della pensione ordinaria diretta o a superstiti (prima concessione) In caso di cessazione per qualunque motivo diverso dal raggiungimento del limite di età	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 Legge 8.8.1995, n. 335	150 gg. (12) (13)
Decreti di riliquidazione della pensione ordinaria diretta o ai superstiti del personale non contrattualizzato e contrattualizzato	A seguito di benefici introdotti da provvedimenti legislativi o da CCNL	120 gg. (12)
Decreto di concessione o di diniego della pensione di inabilità	Legge 8.8.1995, n. 335 art.2, comma 12 D.M. Tesoro 8.5.1997, n. 187	300 gg. (11) (14)
Decreto di liquidazione di pensione ad onere ripartito e recupero della quota valore capitale a carico di enti locali	Legge 22.6.1954, n. 523	300 gg. (12) (13)
Decreto di computo servizi ai fini di pensione, (servizi prestati presso Amministrazioni Statali o Enti Pubblici con versamenti esistenti all'I.N.P.S.)	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 artt. 11 e 12	300 gg. (15) (16)
Provvedimento di riunione servizio ai fini di pensione	Legge 22.06.1954, n. 523 Legge 11.03.1988 n. 67	300 gg. (17)
Decreto di ricongiunzione servizi ai fini di pensione	Legge 7.2.1979, n. 29, artt. 1 e 2	300 gg. (18)
Decreto di riscatto di servizi ai fini di pensione a titolo oneroso	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 art. 14 D.Lgs. 16.09.1996, n. 564 D.Lgs. 30.04.1997, n. 184	300 gg. (19)
Decreto di riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione a titolo oneroso	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 art. 13 Legge 881 del 29.11.1982 D.Lgs. 30.04.1997, n. 184	210 gg. (19)
Predisposizione del modello P.R.1 da inviare all'I.N.P.D.A.P. contenente dati per la determinazione del riscatto ai fini di buonuscita	Legge 06.12.1965, n. 1368	180 gg. (19)
Predisposizione del modello PL1 da inviare all'I.N.P.D.A.P. contenente i dati utili alla determinazione della indennità di buonuscita.	D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 art. 26 Legge 28.05.1997, n. 140 art. 3	15 gg. (11)
Predisposizione del modello PL2 da inviare all'I.N.P.D.A.P. contenente i dati utili alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato	D.P.R. 29.12.1973, n. 1032	90 gg. (12)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTI NORMATIVE	TERMINE FINALE
Riconoscimento delle persone giuridiche private	Art. 12, cod. civ.	120 gg.
Vigilanza sulle I.P.A.B. a carattere nazionale od interregionale	L. 17.7.1890, n. 6972 e succ. modif. D.Leg.vo 22.3.1945, n. 173 D.P.R. 15.1.1972, n. 9 D.P.R. 24.7.1977, n. 616	60 gg.
Rilascio della certificazione conseguente ad avvisi "ad opponendum"	Art. 360/L. 20.3.1865 n. 2248, all. F	90 gg.
Concessione per la distribuzione automatica di carburante	L. 18.12.1970, n. 1034 D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 D.P.C.M. 11.9.1989	365 gg.
Concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali di capacità non superiore ai 50 metri cubi	L. 21.3.1958, n. 327 L. 7.5.1965, n. 460 L. 2.2.1973, n. 7 D.P.R. 26.4.1992, n. 300	180 gg.
Autorizzazione all'impiego di sostanze radioattive per ricerche scientifiche e industriali	D.P.R. 13.12.1964, n. 185	365 gg.
Concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (e loro eredi)	L. 30.3.1971, n. 118 e succ. mod. L. 27.5.1970, n. 382 e succ. mod. L. 26.5.1970, n. 381 e succ. mod. D.P.R. 21.9.1994, n. 689	140 gg. (20)
Provvedimenti di applicazione della sanzione prevista dalla legge a carico delle province, dei comuni e delle comunità montane per la mancata dimostrazione della copertura minima dei costi di alcuni servizi	Art. 45 D.Leg.vo 30.12.1992, n. 504 D.M. 5.8.1992 D.M. 15.3.1994	270 gg.
Concessione contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato	Art. 1, L. 28.2.1990, n. 39, di conversione del D.L. 30.12.1989, n. 416 D.M. 24.7.1990, n. 237	90 gg.
Concessione dell'indennità di sistemazione e del contributo straordinario pro-capite ai profughi italiani	L. 26.12.1981, n. 763 L. 15.10.1991, n. 344	180 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTI NORMATIVE	TERMINE FINALE
Riconoscimento della qualifica di deportato e di internato civile	D.Leg.vo 14.2.1946, n. 27	180 gg.
Riconoscimento della qualifica di profugo italiano	L. 26.12.1981, n. 763	180 gg.
Proroga termini legali	D.Leg.vo 15.1.1948, n. 1	30 gg.
Legalizzazione atti amministrativi	L. 4.1.1968, n. 15	5 gg.
Passaporti mortuari	D.P.R. 10.9.1990, n. 285	15 gg.
Iscrizione nell'elenco degli orfani ed equiparati agli orfani di guerra	L. 13.3.1958, n. 365 L. 28.7.1971, n. 585 D.P.R. 23.12.1978, n. 915	90 gg.
Autorizzazione manifestazioni aeree	R.D. 11.1.1925, n. 356 L. 29.5.1954, n. 340	30 gg.
Toponomastica	L. 23.6.1927, n. 1188 D.M. 25.9.1992	90 gg.
Iscrizione e cancellazione società cooperative dal registro prefettizio	R.D. 12.2.1911, n. 278 D.L. 14.12.1947, n. 1577 L. 17.2.1971, n. 127 L. 31.1.1992, n. 59	90 gg.
Istituzione anagrafi separate	L. 24.12.1954 n. 1228 D.P.R. 30.5.1989, n. 223	30 gg.
Approvazione delega o revoca funzioni ufficiali di anagrafe	L. 24.12.1954, n. 1228	30 gg.
Controversie in materia anagrafica	L. 24.12.1946, n. 1228 D.P.R. 30.5.1954, n. 223 L. 27.10.1988, n. 470 D.P.R. 6.9.1989, n. 323	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo	Art. 1, c. 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302 D.M. 29.8.1991, n. 319	45 gg. (21)
Locazioni di immobili ad uso abitativo e commerciale riguardanti beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)	L. 27.7.1978, n. 392 L. 8.8.1992, n. 359	120 gg.
Affitto fondi rustici ai sensi della L. 3.5.1982, n. 203 e concessione di appezzamenti di terreno facenti parte dei compendi silvo forestali di proprietà del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)	L. 3.5.1982, n. 203	120 gg.
Autorizzazioni alle competizioni sportive su strada	Art. 9 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285	30 gg.
Ripristino dei cognomi nella forma originaria e riduzione del cognome nella forma italiana	L. 24.5.1926, n. 898 R.D. 9.7.1939, n. 1238 L. 28.3.1991, n. 114	30 gg.
Provvedimenti amministrativi connessi alla gestione del FAL	L. 30.6.1876, n. 3195	60 gg.
Liquidazioni per spese di liti	Art. 21, R.D. 30.10.1933, n. 1611	60 gg.
Svincolo cauzioni ex esattorie comunali e consorziali	T.U. 15.5.1963, n. 858 D.P.R. 28.1.1988, n. 43	60 gg.
Provvedimenti di liquidazione degli oneri accessori relativi agli immobili assunti in locazione	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg. (22) 60 gg. (23)
Pagamento fatture relative ad utenze (cap. 1247)	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg.
Pagamento dei 95 centesimi delle spese contrattuali per le pulizie dei locali	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg.
Emissione del mandato di pagamento per la fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg. (24)

- (1) Dallo svolgimento dell'esame.
- (2) Dal ricevimento dell'esito dell'accertamento sanitario.
- (3) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.
- (4) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.
- (5) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato.
- (6) L'adozione del provvedimento per gli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato è di competenza della Direzione Centrale del Personale del Dipartimento P.S.
- (7) Solo per il personale della carriera prefettizia.
- (8) Solo per il personale contrattualizzato.
- (9) Assenze dal servizio non eccedenti i primi nove mesi.
- (10) Dal ricevimento dell'esito dell'accertamento sanitario.
- (11) Dalla data di cessazione.
- (12) Dalla data di registrazione del decreto di determinazione o rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione di leggi e contratti o dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle norme che introducono nuovi benefici.
- (13) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.
- (14) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione Medico Ospedaliera e/o al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e/o al Ministero della Sanità - Ufficio Medico Legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 07.08.1990, n. 241.
- (15) Il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'I.N.P.S. è di 90 giorni. Tale periodo è compreso nel termine indicato.
- (16) Dalla ricezione della certificazione contributiva da parte dell'I.N.P.S.
- (17) Dalla ricezione della certificazione contributiva dell'I.N.P.D.A.P. o attestazione da parte degli istituti scolastici.
- (18) Dalla ricezione del tabulato contenente i periodi contributivi sia da parte dell'I.N.P.S. che di altre casse previdenziali.
- (19) Dalla ricezione della domanda completa di documentazione.
- (20) Dalla ricezione dell'esito degli accertamenti sanitari e salvo il periodo di sospensione di 60 gg. nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 D.P.R. 689/94.

L'art. 130 del D. Leg.vo n. 112 del 31.3.1998 ha disposto il trasferimento della funzione di erogazione delle provvidenze di invalidità civile all'INPS. Fin quando permane in capo alle Prefetture la competenza ad adottare il provvedimento di concessione, la conclusione di detta fase concessoria è da ricondursi alla data di inserimento informatico dei dati relativi alla messa in assistenza e/o di comunicazione cartacea degli stessi dalle Prefetture all'INPS.

- (21) Il termine decorre dal ricevimento della domanda ovvero dalla ricevuta comunicazione del provvedimento emanato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 302/1990.
 - (22) Termine relativo all'ipotesi di provvedimenti non soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
 - (23) Termine decorrente dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di liquidazione da parte della Corte dei Conti, nell'ipotesi di provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità della stessa Corte dei Conti.
 - (24) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla consegna dei beni e/o servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna.
- (*) L'elenco comprende anche i provvedimenti per i quali le Prefetture continuano, transitoriamente, ad esercitare le funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

QUESTURE
E
UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO

FATTISPECIE (*) (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Congedo straordinario - per esami - per matrimonio - per gravi motivi - speciale per trasferimento - per dottorato di ricerca - per borse di studio - per fruizione di corsi di specializzazione - ai fini dell'aggiornamento scientifico per il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato	Art. 37 D.P.R. n. 3/1957 Art. 37 D.P.R. n. 3/1957 Art. 37 D.P.R. n. 3/1957 Art. 15 D.P.R. n. 395/1995 Art. 2 Legge n. 476/1984 Art. 6 Legge n. 398/1989 Art. 5 D.Leg.vo n. 257/1991 Art. 18 D.P.R. n. 395/1995	90 gg. (1) 90 gg. (1)
Aspettativa - per candidatura a elezioni politiche o amministrative - per mandato amministrativo	Art. 81 Legge n. 121/1981 Art. 53 D.P.R. n. 335/1982	60 gg. (1) 60 gg. (1)
Assenza per tutela delle lavoratrici madri	Art. 4 Legge n. 1204/1971 Art. 5 Legge n. 1204/1971 Art. 7 Legge n. 1204/1971 Art. 7 Legge n. 903/1977 Art. 13 Legge n. 232/1990 Art. 33, comma 1, Legge n. 104/1992	90 gg. (1)
Licenza porto d'armi lunghe da fuoco	Art. 42, TULPS	120 gg.
Licenza porto armi per tiro a volo	L. 18.06.1986, n. 323	90 gg.
Licenza annuale trasporto armi sportive	Art. 3, L. 25.03.1986, n. 85	90 gg.
Licenza collezione armi comuni da sparo	Art. 10, L. 18.04.1975, n. 110	120 gg.
Licenza collezione armi artistiche, rare o antiche	Art. 31 TULPS e art. 8 D.M. 14.4.1982	120 gg.
Licenza fabbricazione e/o commercio di armi comuni	Art. 31, TULPS	120 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza industrie riparazione armi comuni	Art. 8, L. 18.04.1975, n. 110, relaz.art. 3 TULPS	120 gg.
Licenza esportazioni armi comuni	Art. 31, TULPS, relaz. art. 16, L. 18.4.1975, n. 110	90 gg.
Licenza importazioni armi comuni	Art. 31, TULPS	90 gg.
Rilascio accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Accordo preventivo per la acquisizione di una arma della categoria "B" da parte di un non residente	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, c. 4, TULPS	90 gg.
Nulla osta acquisto materie esplodenti	Art. 55, c. 4, TULPS	90 gg.
Campionario armi comuni	Art. 36, TULPS Art. 55, Reg. TULPS	90 gg.
Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere	Art. 37, TULPS	90 gg.
Carta europea d'arma da fuoco	Art. 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	120 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 6, comma 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Licenza agenzie affari e commissioni	Art. 115, TULPS	60 gg.
Licenza esercizio industrie e commercio oggetti preziosi	Art. 127, TULPS	60 gg.
Licenza per esercizio scommesse sulle corse dei cavalli	Art. 88, TULPS e 161, Reg. Attuaz.	60 gg.

(1) L'adozione del provvedimento è stata devoluta, a livello decentrato, agli Uffici periferici della Polizia di Stato.

(*) L'elenco comprende anche i provvedimenti per i quali le Questure continuano, transitoriamente, ad esercitare le funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

UFFICI PERIFERICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Permessi retribuiti (*)	Art. 24 CCNL; Art. 22 CCNL Dir.	60 gg.
Assenze per malattia (*)	Art. 26 CCNL; Art. 24 CCNL Dir.	60 gg. (1)
Assenza per infortunio sul lavoro (*)	Art. 32, CCNL; Art. 25 CCNL Dir.	60 gg. (1)
Assenze per la tutela della maternità (*)	Artt. 4, 5 e 7 L. 1204/1971 e Artt. 6 e 7 L. 903/77 Art. 29 CCNL; Art. 23, CCNL Dir.	60 gg. (1)
Provvedimento di liquidazione degli oneri accessori relativi agli immobili assunti in locazione	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg. (2) 60 gg. (3)
Provvedimento di liquidazione ed emissione del relativo ordinativo diretto per lavori in economia eseguiti sulla base di cottimo fiduciario	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, D.P.R. n., 299/91 Legge n. 216/95	120 gg. (4)
Emissione del mandato di pagamento per la fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg. (5)

- (1) Dal ricevimento della documentazione
- (2) Termine relativo all'ipotesi di provvedimenti non soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
- (3) Termine decorrente dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di liquidazione da parte della Corte dei Conti nell'ipotesi di provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità della stessa Corte dei Conti.
- (4) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere.
- (5) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla consegna dei beni e/o servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna.

* Procedure gestite a livello centrale per il personale in servizio presso il Ministero dell'Interno e a livello locale per il personale in servizio presso gli uffici periferici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è da iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro compe-

tenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi della Amministrazione centrale e periferica dell'interno».

— Il decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702, reca: «Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge, espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

00G0190

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(3651395/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.